

N. 376

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAPPALARDO, LARIZZA e MICELE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996**

---

Norme per agevolare la pratica del golf

---

ONOREVOLI SENATORI. - La pratica del gioco del golf, assai diffusa nel mondo soprattutto nei Paesi di avanzato sviluppo economico, va crescendo anche in Italia nonostante la scarsità degli impianti.

Si tratta però di numeri assai esigui, se paragonati a quelli che si registrano in altri Paesi: anche escludendo un raffronto con nazioni come gli Stati Uniti d'America, o il Giappone o la Gran Bretagna, ove i giocatori si contano a milioni, anche quello con altri Paesi europei a noi vicini, come la Francia e la Germania, gioca a sfavore dell'Italia.

Basti pensare che su 516 impianti sportivi finanziati dall'Istituto per il credito sportivo nel 1994, sono stati erogati mutui per la costruzione solamente di cinque campi di golf, e dal 1959 al 1994 di soli 28 su 8.433 impianti. E ciò malgrado che lo sport del golf sia universalmente giudicato anche in Italia in modo assai positivo per i suoi effetti benefici sulla salute dell'uomo, mentre si riconosce che la creazione e l'esercizio di impianti golfistici hanno anche importanti effetti di sviluppo economico sia sotto il profilo occupazionale sia sotto il profilo della promozione turistica.

Sotto il profilo occupazionale, la costruzione e la gestione di un percorso comportano infatti l'impiego di numerose persone. Questo è un dato importante, considerato nel disegno di legge come requisito prioritario per accedere ai contributi previsti.

Sotto il profilo turistico, è da porre in rilievo quale potente mezzo di sviluppo sia stato il gioco del golf in Paesi come la Spagna ed il Portogallo, tra l'altro paragonabili dal punto di vista climatico alla parte pe-

ninsulare del territorio italiano: la Costa del Sol in Spagna o l'Algarve in Portogallo hanno fondato il loro sviluppo turistico degli ultimi decenni sul richiamo esercitato da una folta catena di terreni da gioco, che attrae forti correnti turistiche specie nei periodi invernali e primaverili.

Il ritardo dell'Italia è dovuto in linea generale al fatto che non sono stati percepiti i benefici effetti che avrebbero potuto derivare all'economia del Paese dallo sviluppo di questo sport.

Si rende quindi necessario un intervento legislativo che miri, sotto più aspetti, a stimolare la costruzione di nuovi percorsi golfistici, anche per iniziativa di enti pubblici e non solo di soggetti privati, al fine, soprattutto, di creare nuova occupazione e di sviluppare la pratica di questo sport.

L'articolo 1 stabilisce l'erogazione di un contributo speciale per la costruzione di impianti da golf, al fine di promuovere il turismo e l'occupazione nel settore sportivo.

L'articolo 2 regola la procedura per il riparto dei fondi stanziati tra le regioni, con un loro coinvolgimento nella fase decisionale d'intesa con il Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si dovrà inoltre tener conto, nella scelta dei progetti da finanziare, dell'occupazione effettivamente prodotta, e far sì che il contributo non superi il 9 per cento del mutuo concesso dall'Istituto per il credito sportivo.

L'articolo 3 individua i soggetti che possono richiedere il contributo, e l'articolo 4 si occupa della copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere il turismo e l'occupazione nel settore sportivo, la presente legge definisce soggetti, procedure e modalità di erogazione di un contributo speciale per gli anni 1996-1998 finalizzato alla realizzazione di interventi per la costruzione di impianti per la pratica del golf.

### Art. 2.

1. Gli interventi previsti dall'articolo 1 sono realizzati secondo programmi approvati, entro il 31 maggio di ciascun anno, dal Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 provvedono il Dipartimento del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I programmi sono elaborati su base regionale dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma in base alle richieste pervenute, con priorità per i progetti che prevedono maggiore occupazione. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore.

4. Per ciascun intervento, il contributo di cui all'articolo 1 non può superare il 9 per cento del mutuo concesso dall'Istituto per il credito sportivo, ed è vincolato al rispetto del numero dei soggetti effettivamente occupati previsti nel progetto.

### Art. 3.

1. Al fine di ottenere il contributo di cui all'articolo 1, i soggetti interessati presenta-

no la documentazione necessaria alla regione in cui intendono costruire l'impianto sportivo per il gioco del golf, secondo le norme vigenti in materia, unitamente alla copia della domanda di concessione di mutuo rivolta all'Istituto per il credito sportivo.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono i comuni o consorzi di comuni, enti pubblici o di diritto pubblico, persone giuridiche private e associazioni sportive legalmente riconosciute.

#### Art. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 20 miliardi per il 1997 e di lire 20 miliardi per il 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.